

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861-

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Aprile 1861.  
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Cumulo degli Impieghi e Pensioni*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Marza

» 2° Usani

» 3° Pica

» 4° Capone

» 5° Salaris

» 6° Leo

» 7° Gallozzi

» 8° Graeli

» 9°

Relatore *Marza*

Adottata nella tornata del 26. febb. 1862.

19. luglio

Signori!

Lo so

+ sul cumulo  
+ degli impieghi

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge sul quale già Voi deste favorevole il partito e che fu ~~adottato~~ pure approvato dal Senato del Regno con alcune modificazioni.

Essendo con per la maggior parte di dettato e quelle più importanti non mutando l'economia generale del progetto né i principi che lo informavano e valendo anzi a meglio chiarirne le disposizioni, furono dal Ministero accettate, e spero saranno pure per ottenere l'approvazione Vostra.

N.º 90 B.

Progetto di legge, modificato dal Senato  
rispettato alla Camera dal Ministro di Agricoltura  
Industria e Commercio / Confessione /

Comunicazione degli incarichi della funzione  
e degli assegni

Luogo del 10. Giugno 1862.

*Relati*

SESSIONE 1861

N° 50-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MAZZA, SUSANI, PICA, CAPONE, SALARIS, LEO, GALLOZZI, RAELI

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia

nella seduta del 29 aprile 1861

Disposizioni intorno al cumulo degli impieghi, delle pensioni  
e degli assegnamenti.

Tornata del 14 febbraio 1862

SIGNORI,

La sovrascritta proposta di legge ha per obbietto d'impedire: 1° che due o più impieghi possano riunirsi in un solo titolare; 2° che altri assegni possano aggiugnersi al soldo dell'impiego, dell'aspettativa, della pensione; 3° che la pensione possa cumularsi con lo stipendio.

Di questi fini del progetto la ragione è manifesta. Primieramente l'accumulazione degli uffizi è incompatibile coll'adeguato esercizio de' medesimi. Chi vuole tutta la mente del funzionario raccolta ed intesa al compito affidatogli non può, senza contraddirsi, volerla, per altri incarichi, distolta dal suo proposito.

Vietando i cumuli, si mette inoltre un gran freno all'arbitrio e al favoritismo, proprii e irremediabili morbi de' Governi assoluti; farlo spesso nascosto, ma progressivo e ruinoso dei liberi.

Il nostro paese reclama altamente la proposta legge. Egli è tuttavia pieno di cotesti effetti del dispotismo di ieri. Oltrechè il cumulo degl'impieghi, in alcuni de' precedenti Stati d'Italia, era pure causato dall'angustia del territorio, e quindi

(50-A)

2

dal piccolo numero d'affari, che, mentre ostavano per una parte ad una larga scelta e ad una giusta retribuzione de' più alti impiegati centrali, non toglievano, per l'altra, la necessità di quegli uffizi, che debbono sempre trovarsi al centro de' piccoli non meno che de' più grandi Stati.

Oggi, per somma ventura, il nostro regno è abbastanza ampio, perchè la più larga scelta sia possibile a qualsivoglia carica, e perchè ogni carica possa essere dicevolmente remunerata.

Ma, se è giusto che l'impiegato riceva prima uno stipendio conveniente, e ottenga poi una pensione di riposo corrispondente a' suoi buoni servizi, non è, per l'opposto, giusto, nè conforme a libertà, che altri assegni sul bilancio possano farsi da chi governa a chi già gode stipendio o pensione. Questa nuova specie di cumuli, anche più della prima, fa segno di quell'arbitrio e di quel favoritismo, che non consentono del pari la morale e la finanza pubblica, e che noi vogliamo sopperimere dalla radice.

Che, finalmente, lo stipendio non si possa riunire alla pensione, ciò è nella natura stessa della cosa. La pensione è merito di una vita consacrata al pubblico servizio. Dunque succede e dee corrispondere all'ufficio, ma non può essergli contemporanea.

Un solo impiego, pertanto, a ciascun funzionario; nessun altro assegno riunito allo stipendio o alla pensione; incompatibilità della pensione con lo stipendio. Ecco in brevi parole formulata l'idea della proposta legge.

Se non che la più semplice delle idee trova mai sempre, ne' fatti cui debbe applicarsi, ostacoli ed attriti d'ogni genere, de' quali è forza tener conto chi voglia renderla praticabile. Una rigidità estrema si volgerebbe facilmente in estrema ingiustizia. Quindi, in generale, la ragione delle eccezioni introdotte nel progetto.

Per concretarlo, il ministro prese a norma la legge del 14 maggio 1831, discussa e votata, com'ella era stata, da un libero Parlamento, e che già fece buona prova negli undici anni trascorsi dalla sua pubblicazione.

Le modificazioni che pur v'introdusse gli furono consigliate, come egli si esprime nella sua relazione, dall'esperienza e dalle condizioni delle nuove provincie. Non discorrerò partitamente di queste modificazioni, chè ne rende abbastanza conto la citata relazione medesima, e solo mi restringerò a quelle che propone la Giunta al progetto del Ministero.

All'articolo 1, il quale determina con quali cariche gl'impieghi dello Stato non possano cumularsi, il progetto stesso recava già un miglioramento notevole alla legge del 1831. Questa, in effetto, non sanciva l'incompatibilità che degl'impieghi governativi tra loro. Il nuovo progetto dichiara pure incompatibili costesti impieghi con quelli che sono retribuiti

dalle provincie, da' comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione o pubblico stabilimento.

(50-A)

La ragione dell'aggiunta è chiara. Giacchè quest'altri cumuli non sono per fermo meno nocivi, e possono, in certi casi, pel conflitto eventuale degl'interessi diversi, tornare eziandio più dannosi de' primi. Nè, d'altra parte, potrebbe allo Stato ricusarsi il diritto di vietarli.

La vostra Commissione ha creduto di fare un altro passo in questa via; e, pel già detto motivo, propone che gl'impieghi dello Stato non siano neppur cumulabili con quelli che si retribuiscono da qualunque amministrazione, la quale, senza essere pubblica, sia però garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato.

Alcuno de' commissari, in omaggio al principio del libero insegnamento, avrebbe voluto sottrarre al soprascritto divieto le Università libere. Ma non parve alla maggioranza da ammettersi l'eccezione, massime sul riflesso, che, all'articolo 2, il progetto prescinde dalla massima generale, e permette la riunione in una sola persona di due impieghi di pubblica istruzione. Ora, di tale privilegio potranno anche vantaggiarsi gl'insegnanti delle libere Università.

Questa facoltà eccezionale a favore de' pubblici insegnanti era già scritta ed anzi molto più estesa nella legge del 1851; la quale permetteva si riunissero perfin tre impieghi di pubblica istruzione, ed un impiego di questa specie con altro di qualsivoglia ordine.

Il principio di siffatta eccezione risiede principalmente nelle tenui retribuzioni fissate per gl'insegnanti e nel nobile intendimento d'attrarre al possibile alle nostre cattedre le capacità eminenti ovunque fossero.

Ora poi che, in molta parte dello Stato, anche le retribuzioni di cui si parla furono accresciute, e per diritto di eguaglianza lo stesso aumento dovrà pure estendersi alle provincie che ancor ne manchino; ora che, per l'avvenuta ampliazione del regno, non è più a temere che la concorrenza delle capacità sia per difettare all'insegnamento, il ministro ha opportunamente proposto, e la Giunta approva, che, anche per gl'impieghi di pubblica istruzione, il cumulo possibile sia ristretto ad un altro solo, e questo pure non possa essere che di pubblica istruzione.

Ciò non toglie che la Commissione non desideri e non chieda espressamente che, per quanto il consenta la pubblica finanza, sia ancora cresciuto e portato a più conveniente misura lo stipendio de' professori che fossero meritevoli d'una retribuzione eccezionale.

La minoranza della Giunta, preoccupandosi a ragione dell'Altezza cui, per quanto è fattibile, dobbiam sforzarci di recar l'insegnamento delle nostre Università, e volendo attrarvi il concorso de' più nobili ingegni, benchè addetti ad altre più produttive cariche, proponeva che, per singolare

(50-A)

4  
eccezione l'impiego di professore ad una Università potesse riunirsi ad un altro, a qualunque ordine appartenesse.

Ma la maggioranza, avvertendo che e gli stipendi accresciuti, come si è detto, dalla legge 13 novembre 1859, e l'aumento quinquennale, e il diritto d'aumentar gli stipendi della metà, in forza degli articoli 72 e 73 della stessa legge, e infine la facoltà del cumulo, ristretta, è vero; ma pur mantenuta dal presente progetto; avvertendo, dico, che tutte queste cause concorreranno insieme a rendere abbastanza decorosa la condizione finanziaria degl'insegnanti, da non ributtare i concorrenti anche tra le capacità più notabili, non credè bene di derogare al principio generale, e non ammise la proposta della minoranza.

Porta inoltre il progetto del Ministero, che quando due impieghi riuniti sorpassino la somma di L. 5,000 il minore di essi si abbia a ridurre della metà, restringendosi però la riduzione all'eccedenza della detta somma.

Si propose nella Giunta la soppressione di questo articolo, siccome ingiusto e troppo gravoso verso chi, fungendo contemporaneamente a due distinti uffici, si merita intera la retribuzione annessa ai medesimi.

Ma anche qui la maggioranza tenne fermo al principio della riduzione, ravvisandovi un freno opportuno ai cumuli stessi, anche quando eccezionalmente erano consentiti dalla legge.

Fermato però il principio, fu unanime la Commissione nel reputare eccessiva la riduzione del minore stipendio alla metà, mentre la legge del 1851, che pur permetteva, come si è notato, la riunione perfino di tre impieghi, non riduceva tuttavia che del terzo il minore di essi; e ritornò quindi la riduzione all'antica misura.

Rispetto alla parte del progetto che concerne il cumulo degl'impieghi, la Commissione non propone altra modificazione che l'aggiunta d'un § 3° all'articolo 2, per rendere possibili gl'insegnamenti speciali di cui si parla nello stesso paragrafo.

Seguita la parte del progetto che ha tratto ai maggiori assegnamenti. L'articolo 8 determina la massima del divieto; gli articoli 9 e 10 stabiliscono le eccezioni.

La vostra Giunta le ammette, in generale, per le ragioni addotte nella relazione del Ministero. Ma propone, primieramente, di sopprimere quella che è scritta al § 1° dell'articolo 9; perchè già portata, e, a parer nostro, con ragione, tra le disposizioni transitorie del progetto stesso all'articolo 16, § 1°.

Si propone altresì l'aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 9, affinché tra i maggiori assegnamenti aboliti non vengano compresi così detti *jetons de présence*, onde certi istituti sogliono retribuire l'intervento de' loro membri alle rispettive adunanze. Non meno dei diritti di propina e d'iscrizione ai corsi, le medaglie di presenza hanno a tenersi per mero compenso

di opera, cui sarebbe ingiusto non meno che sconveniente il sopprimere.

(50-A)

All'articolo 10, infine, si propone la soppressione del § 1°. Ben si comprende, in effetto, perchè un limite si possa imporre, al di là del quale sia pur vietata l'aggiunta delle pensioni sugli ordini cavallereschi agli stipendi governativi. Ma non si vede parimenti, perchè da siffatto limite vengano eccettuate le pensioni sull'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro. Non è difficile il comprendere le altre eccezioni che sono contemplate nei §§ 2°, 4°, 5° e 6° dell'articolo stesso. Non si vuole cioè scemare quanto è espressamente attribuito al merito, al valore e all'ingegno de' pensionati, o conferito ai religiosi dalla legge medesima. Ma il trattarsi a una diversa stregua i cavalieri, secondochè appartengano all'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, o agli altri rimanenti, potrebbe evidentemente parere una parzialità odiosa e senza fondamento verso quest'ultimi; e quindi non è paruta da ammettersi.

Resta a dire due parole dell'ultima parte del progetto, quella cioè che riguarda il cumulo della pensione con lo stipendio.

Ho già toccato di sopra, come anche questa unione sia viziosa. Può darsi, nondimeno, per eccezione, che la pensione di cui trattasi sia molto esigua, e d'altra parte si presenti un impiego, cui l'intelletto e le forze del pensionato basterebbero a fungere, e che, riunito alla detta pensione, gli fornirebbe un provento non eccedente i confini di quanto è necessario ad una onesta sussistenza.

Negare anche in questi limiti l'accumulazione sarebbe soverchio rigore. Non cedere un solo punto della massima adottata può essere del pari ingiusto che il deviarne di troppo. Parve alla Commissione che con l'articolo 11 del progetto l'uno e l'altro inconveniente sarebbero evitati.

Secondo il triplice disposto di questo articolo, non si fa luogo al cumulo che quando la pensione è inferiore alle lire 800; il nuovo stipendio e la pensione, sommati insieme, non possono eccedere le lire 2,000; cessa poi affatto la pensione, a causa del nuovo impiego, quando questo è retribuito d'uno stipendio non minore di lire 2,000, e cioè tale che basti a procacciare onesta sussistenza al titolare che n'è provvisto.

La ragione dell'articolo 12 è manifesta. La pensione, corrispondendo all'impiego cui succede, anch'essa dee potersi eccezionalmente cumulare alle condizioni dell'impiego medesimo.

Finalmente, i motivi stessi su cui si fonda la facoltà di cumulo, concessa dall'articolo 13 ai giubilati militari, ne parve che ci fossero per estenderla ai custodi delle carceri, alle guardie doganali e forestali.

Seguono le disposizioni transitorie, ove la Giunta non proponesse altro cambiamento che quello della data, onde avranno a tenersi soppressi o modificati conforme alla legge gli assegni di qualunque specie. Il motivo del cambiamento è chiaro



(50-A)

6

da sè; siccome è chiaro quello che proponiamo all'articolo 18, sostituendo alle parole: *entro il prossimo mese di ottobre*, queste altre: *entro un mese dalla pubblicazione medesima*.

Si aggiungono per ultimo due articoli, il 19 ed il 20, l'uno per prorogare il termine della denuncia de' cumuli agl'impiegati residenti fuori dello Stato, l'altro per formulare un'eccezione temporanea per le provincie meridionali, eccezione che ci parve richiesta dalla loro condizione veramente eccezionale in questa materia.

Con tali non gravi modificazioni e parecchie altre di mera forma, la Commissione è d'avviso che si possa approvare la proposta legge.

**PIETRO MAZZA, relatore.**

Art. 1.

Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato, de' quali la legge non stabilisce o non permette con disposizione espressa e specifica la riunione, non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra pubblica amministrazione o pubblico stabilimento, salvo nei casi e colle restrizioni di cui in appresso.

Art. 2.

Sono ammesse:

§ 1° La cumulazione di due impieghi d'istruzione pubblica qualsiasi il dicastero e quale l'amministrazione da cui essi dipendano.

§ 2° La cumulazione di un impiego d'istruzione pubblica con un impiego appartenente al Corpo sanitario o di due impieghi di quest'ultima specie.

La disposizione di questo paragrafo non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

Art. 3.

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo allorchè l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito.

Art. 4.

Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1° La direzione di stabilimenti scientifici o letterari, o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

§ 2° La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

Non sarà considerata come un nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 6.

Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge, l'uno dei due stipendi, se eguali, ed il minore di essi, se disuguali, sarà ridotto della metà.

La riduzione però non avrà luogo se i due stipendi insieme riuniti non eccedano le lire cinque mila, e quando eccedano, essa cadrà soltanto sulla eccedenza.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bass'ufficiali o soldati veterani ed invalidi si di terra che di

Art. 1.

Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.

Art. 2.

Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.

§ 2° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, sotto qualunque titolo, musei, scavi, ed altri simili istituti.

§ 3° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero e quale l'amministrazione da cui essi dipendano.

§ 4° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al Corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie.

La disposizione di questo paragrafo non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

Art. 3.

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi ne venisse impedito.

Art. 4.

Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 5.

Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1° La direzione di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

§ 2° La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

Art. 6.

Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5,000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5,000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di

*Art. 5. - Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza, che non sia nella diretta dipendenza dallo Stato, o di una Società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di quest'ultimo non oltrepassi la somma di L. 500. annue.*

mare per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Nessun assegno vitalizio e temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma o in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 9.

Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1° Le provvisori a conguaglio di stipendio in favore di impiegati in attività di servizio, lo stipendio dei quali venga ridotto in forza d'una nuova pianta organica del personale;

§ 2° Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine ed iscrizioni a corsi ricevono i professori dell'Università;

§ 3° Gli assegnamenti per ispeze d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

§ 4° Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in denari.

Art. 10.

Sono eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

§ 1° Sull'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro;

§ 2° Sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

§ 3° Sugli altri ordini cavallereschi, quando non eccedano la somma di lire mille;

§ 4° Per le medaglie al valor militare;

§ 5° Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;

§ 6° Ai religiosi dipendentemente alla soppressione dei loro ordini.

Art. 11.

Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di lire 800, venga provvisto d'un impiego di cui lo stipendio o gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano le lire 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire 2,000 od oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Art. 12.

Sono applicabili agli impiegati godenti pensioni di riposo le disposizioni eccezionali di cui negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 13.

I militari dell'arma dei reali carabinieri, i guardiani dei bagni marittimi, i guarda-spiagge, le guardie di sanità ma-

# § 4° - I supplementi di stipendio o soprapposti ai militari dell'arma di terra e di mare nelle speciali condizioni di addebi alla spargione ed al governo degli istituti militari, o da ufficiali cariche ed incaricati speciali, ed in sostituzione di spese preschiarate di trasferta, a termini della legge e dei regolamenti sulla materia.

lire 5,000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali; del minore di essi, se disuguali.

Art. 7.

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Art. 8.

Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1° Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università, *effettivamente insegnanti.*

§ 2° Le medaglie di presenza.

§ 3° Gli assegnamenti per ispeze d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.

§ 4° Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

Art. 9.

Sono parimente eccettuati *gli assegnamenti e le pensioni:*

§ 1° Gli assegnamenti e le pensioni sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

§ 2° Sugli altri ordini cavallereschi, quando non eccedano la somma di lire 1,000;

§ 3° Per le medaglie al valor militare;

§ 4° Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;

§ 5° Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

Art. 10.

Allorchè si verificherà il cumulo di uno stipendio dello Stato con una pensione sopra alcuno degli ordini cavallereschi di che nel § 2° dell'articolo 9 la riduzione a farsi, giusta le norme e nelle proporzioni stabilite dalla presente legge, cadrà unicamente sullo stipendio dello Stato.

Art. 11.

Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di L. 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a 2,000 lire od oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Art. 12.

Sono applicabili agli impiegati godenti pensioni di riposo le disposizioni eccezionali di cui negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

I 5°

Le quali saranno di quante

# dat. 15. #

*gli insegnanti pubblici possono percepire la pensione di riposo ritenendo simultaneamente lo stipendio nell'impiego, cui fanno chiamati.*

533

ritime ed i militari di altro qualsiasi corpo chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza potranno percevere la pensione di riposo quali militari giubilati, ritenendo simultaneamente lo stipendio assegnato a cotesti impieghi.

*Disposizioni transitorie.*

*Art. 14.*

A partire dal 1° gennaio 1862 saranno soppressi o modificati in conformità delle sovraespresse disposizioni tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura, che ad uno o più titoli trovinsi inscritti nel bilancio dello Stato a favore di un solo titolare, sia che questi trovinsi in attività di servizio od in riposo, ovvero in aspettativa o disponibilità.

*Art. 15.*

Cesseranno altresì col 1° gennaio suddetto gli assegnamenti e le pensioni sugli ordini cavallereschi di cui al § 3 dell'articolo 10 della presente legge per le porzioni eccedenti la misura ivi indicata.

*Art. 16.*

Sono però mantenute le maggiori provvisori fondate sui seguenti titoli:

§ 1° Per maggior somma assegnata a conguaglio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale.

§ 2° Per compenso personale di privazione o soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego.

§ 3° Per pensione od assegno vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire 500 o fino a tale concorrenza.

§ 4° Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisori però saranno di mano in mano diminuite o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire nel suo stipendio.

*Art. 17.*

Sono conservate le maggiori provvisori non eccedenti le lire 500 assegnate a membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla nuova legge sul pubblico insegnamento.

*Art. 18.*

Chiunque, all'epoca della pubblicazione della presente legge, riunisse in sé due o più degl'impieghi o delle provvisori la cui cumulazione è vietata, dovrà entro il prossimo mese di ottobre farne la dichiarazione all'ufficio di governo o d'in-

La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bassi-ufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra come di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato.

*Art. 14.*

I militari dell'arma dei reali carabinieri ed i militari di qualsiasi altro corpo, i custodi carcerari, i guardiani dei bagni marittimi, i guarda-spiagge, le guardie di sanità marittime, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno percevere la pensione di riposo, ritenendo simultaneamente lo stipendio assegnato a cotesti impieghi.

*Disposizioni transitorie.*

*Art. 15.*

Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovraespresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovinsi inscritti sul bilancio dello Stato.

*Art. 16.*

Sono però mantenute le maggiori provvisori fondate sui seguenti titoli:

§ 1° Per maggior somma assegnata a conguaglio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

§ 2° Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

§ 3° Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

§ 4° Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisori però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio.

*Art. 17.*

Sono conservate le maggiori provvisori non eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 15 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

*Art. 18.*

Chiunque, all'epoca della pubblicazione della presente legge, riunisse in sé due o più degl'impieghi o delle provvisori il cui cumulo è vietato, dovrà, entro un mese dalla pub-

*È ritenuto  
È percependo*

*È paraggio*

*Art. 16. o o*

*Ad coloro che godono pensioni di riposo, e che non sono contemplati negli art. 15, 16 e 17 della presente legge, saranno applicabili le disposizioni eccezionali contenute negli art. 2°, 3°, 4° e 5° di questa stessa legge, nei casi che fanno chiamati ad altro impiego.*

40

tendenza del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego od assegno che egli intenda di conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia ad ogni e qualsiasi degl'impieghi o provvisioni da lui ritenuti.

+ *Tiranno quella che per cifra sia messa, giusta per bilancio dello Stato.*

# # *Art. 21.*

*Agli impiegati le disposizioni della presente legge non saranno applicabili che dall'epoca in cui verranno terminate gli attuali usi in loro dettati.*

blicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisione che egli intende di conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gl'impieghi o provvisioni da lui ritenuti, +

*Art. 19. 21.*

Per gl'impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi, se fuori d'Europa.

# # *Art. 20. 22. 19.*

Nelle province meridionali nulla sarà innovato circa i cumuli degl'impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli, nel suo complesso, non ecceda la somma di lire 100 mensili, e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

I 130.

*Art. 21. 26.*

La presente legge andrà in attivazione al 1° luglio 1862.

*Approvata nella Camera del 26. febbraio 1862*

*Pelloni*

SESSIONE 1861

N° 50-c

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MAZZA, SUSANI, PICA, CAPONE, SALARIS, LEO,  
GALLOZZI, RAELI**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno, e ripresentato alla Camera  
dal ministro di grazia, giustizia e culti

*nella tornata del 10 giugno 1862*

**Cumulo degli impieghi, delle pensioni e degli assegnamenti.**

Tornata del 24 giugno 1862 \*

SIGNORI! Il Ministero ripresentando a questa Camera il progetto di legge sul cumulo degli impieghi, avvertiva, che delle modificazioni recatevi dal Senato, la maggior parte non sono che di forma, e le più rilevanti non mutano punto i principii e l'economia generale del progetto medesimo.

Così crede pure la vostra Giunta; e a giustificarne l'avviso, non occorre che di leggere le dette modificazioni, stampate, per agevolarne il confronto, in carattere corsivo, sul testo del Senato.

Una sola ne parve abbastanza grave; quella cioè, che, all'articolo 9, sottrae in generale le pensioni sugli ordini cavallereschi alla riduzione votata dalla Camera, quando eccedano le lire mille. La Giunta, per verità, non ha motivo di recedere dalla sua opinione. Ciò non pertanto, considerando, che non altrimenti venne dal Senato soppressa la riduzione di cui trattasi, che sulla riserva presasi dal Governo di meglio studiare gli statuti de' vari ordini, e di presentare, occorrendo, un apposito progetto di legge; stima la Commissione il miglior partito, prescindere per oggi da ogni discussione a questo riguardo; prender atto della citata riserva, che il Ministero vorrà senza dubbio confermare alla Camera; e non impedire intanto, o almeno non ritardare più oltre i benefici effetti di questa legge, che vi preghiamo quindi di approvare, siccome fu votata dall'altra parte del Parlamento.

PIETRO MAZZA, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 25 aprile 1862

Art. 1.

Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.

Art. 2.

Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

§ 2° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musei, scavi ed altri simili istituti;

§ 3° Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano;

§ 4° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie;

§ 5° Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue;

§ 6° Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d'ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza collo insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del § 4° non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

Art. 3.

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

Art. 4.

Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro.~~

**Art. 5.**

Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1° La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;

§ 2° La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

**Art. 6.**

Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5,000.

Quando ciascuno dei due stipendii sia inferiore a lire 5,000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5,000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali, del minore di essi, se disuguali.

**Art. 7.**

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

**Art. 8.**

Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1° Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università effettivamente insegnanti;

§ 2° Le medaglie di presenza;

§ 3° Gli assegnamenti per spese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

§ 4° I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli istituti militari o di esercenti cariche ed incombenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

§ 5° Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

**Art. 9.**

Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

§ 1° Sopra gli ordini cavallereschi;

§ 2° Per le medaglie al valor militare;

§ 3° Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;

§ 4° Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

**Art. 10.**

Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di ri-



4  
poso a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di L. 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire 2,000 ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

#### Art. 11.

Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

#### Art. 12.

La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bassi-ufficiali o soldati veterani ed invalidi di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato.

#### Art. 13.

I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda-spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

### *Disposizioni transitorie.*

#### Art. 14.

Saranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovinsi iscritti sul bilancio dello Stato.

#### Art. 15.

Sono però mantenute le maggiori provvisioni fondate sui seguenti titoli:

§ 1° Per maggiore somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

§ 2° Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

§ 3° Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

§ 4° Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della pre-

sente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisioni però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio.

Art. 16.

Sono conservate le maggiori provvisioni non eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie, nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 15 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisioni la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 17.

Chiunque all'epoca della pubblicazione della presente legge riunisse in sé due o più degli *stipendi* o delle provvisioni di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisione che egli intende conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gli impieghi o provvisioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, s'intenderà rinunciato l'impiego governativo.

Art. 18.

Per gli impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori d'Europa.

Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri.

Art. 19.

Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di lire 200 mensuali, e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d'un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza, e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di lire 1,500 annue, salva però la disposizione dell'articolo 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi.

Art. 20.

La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862.

Approvato nella Camera del 19. Luglio 1862.

Pellati

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 25 Aprile 1862

OGGETTO

Cumulo delle pensioni, degli stipendi e degli assegnamenti.

Art. 1°

Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato, non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso

Art. 2.

Sono ammesse le cumulazioni:

§ 1° Di due impieghi in vite per disposizione espressa di legge;

§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente, o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musici, scavi, ed altri simili istituti;

§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qual siasi il dicastero e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano;

§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al Corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie;

§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato, o di una Società di mutuo soccorso, purché la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di  $\text{L. } 500$  annue.

§ 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d'insegnare con altro impiego le cui funzioni abbiano attinenza collo insegnamento dato in detta scuola.

La disposizione del paragrafo 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio o di disponibilità.

### Art. 3.

Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne omisse in grado.

### Art. 4.

Non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare.

### Art. 5.

Rispetto ai membri del Corpo insegnante e del Corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

§ 1. La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;

§ 2. La qualità di membro del Consiglio superiore di Sanità.

Art. 6.

Nei casi di cumolazione consentite dalla presente legge si farà luogo a riduzione, sempre che i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali; del minore di essi, se disuguali.

Art. 7.

Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, o sotto stipendio, sotto o pensione di cui trondi provviduto per uno di questi titoli.

Art. 8.

Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

§ 1. Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di premio od iscrizioni ai corsi ricorrono i professori delle Università, effettivamente insegnanti.

§ 2. Le medaglie di presenza.

§ 3. Gli assegnamenti per spese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.

§ 4. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari dell'armato di terra e di mare nelle speciali condizioni di addebi alla istruzione ed al governo degli istituti militari, o di esecuti cariche ed incumbenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia.

§ 5. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in Danari.

#### Art. 9.

Sono parimenti accettate gli assegnamenti e le pensioni:

- § 1. Sopra gli ordini cavallereschi;
- § 2. Per le medaglie al valor militare;
- § 3. Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;
- § 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

#### Art. 10.

Ogniqualvolta un impiegato, go devete una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montante della medesima, sarà quest'ultimo ridotto in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riunite non eccedano la somma di lire 2,000.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a 2,000 lire ed oltre, il pagamento della pensione rimarra per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

#### Art. 11.

Sarà permesso di cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

#### Art. 12.

La disposizione di cui all'art. 1 non è applicabile ai bassi-ufficiali o soldati veterani ed invalidi si di terra che di mare per

247  
L

la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffici ed in altre amministrazioni dello Stato.

#### Art. 13.

I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerari, i guardiani di bagni marittimi, i guarda spiagge, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di Delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritardare la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codetti impieghi.

### Disposizioni transitorie.

#### Art. 14.

Faranno soppressi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione, che trovansi inscritti nel bilancio dello Stato.

#### Art. 15.

Sono però mantenute le maggiori provvidioni fondate sui seguenti titoli:

§ 1. Per maggiore somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

§ 2. Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi ed utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

§ 3. Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

§ 4. Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

Queste maggiori provvisioni però saranno di mano in mano di-  
minuite o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che  
l'impiegato venisse a conseguire sul suo stipendio.

Art. 16.

Sono conservate le maggiori provvisioni non eccedenti L. 500  
assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità  
dello stipendio in quelle provincie nelle quali non fossero per anco  
applicati gli stipendi fissati dalla legge 13 novembre 1857 sul pub-  
blico insegnamento.

Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisioni la Disposi-  
zione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 17.

Chiunque all'epoca della pubblicazione della presente legge  
rinunzierà in sé due o più degli stipendi o delle provvisioni di cui è  
vietato il cumulo ed è prescritta la riduzione, dovrà entro un mese  
dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio  
di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua re-  
sidenza, ed optare per quell'impiego o provvisione che egli intende  
conservare.

La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata  
quale rinunzia a tutti gli impieghi o provvisioni da lui ritenute,  
tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello  
Stato.

Quando si tratti del cumulo di un impiego governativo con  
altro impiego non retribuito dallo Stato, s'intenderà rinunziato lo  
impiego governativo.

Art. 18.

Per gli impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori  
dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi,  
e di sei mesi se fuori d'Europa.



15

Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero  
per gli affari esteri.

Art. 19.

Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di  
qualsunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel  
suo complesso non ecceda la somma di L. 200 mensuali e ciò  
fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.

Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d'un im-  
piego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto  
di beneficenza e conferito prima della presente legge, ove la re-  
tribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma  
di L. 1500 annue, salva però la disposizione dell'art. 3 nel  
caso d'incompatibilità dei due impieghi.

Art. 20.

La presente legge andrà in vigore il 1<sup>o</sup> ottobre 1862.

Addì 27 aprile 1862

Il V.<sup>o</sup> Presidente del Senato  
S. S. S.

# VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D' ITALIA

Il Vostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici di Grazia e di Giustizia, è autorizzato a presentare al Parlamento l'unito disegno di legge che dichiara cessato ogni effetto d'alcuni Sovrani Editti dei Duchi di Modena Francesco IV e Francesco V, di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Torino il 25 Aprile 1861.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*